



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

=====

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2026, LEGGE 431 DEL 1998 E SS.MM.II.

VISTI:

- la Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i. recante “*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*”, che all’art. 11 istituisce un Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
- il Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 07/06/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19/07/1999, che fissa i requisiti minimi necessari per beneficiare dei suddetti contributi, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi in relazione alla situazione economica familiare ed all’incidenza sulla situazione economica medesima del canone di locazione;
- la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 e s.m.i., “Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)”, ed in particolare l'allegato A che definisce i requisiti per la partecipazione al Bando di Concorso per l’assegnazione degli alloggi di ERP;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 23/06/2025, la quale ha revocato la precedente DGR 402/2020, ed avente ad oggetto: “ Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98”.

VISTA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 16/02/2026 avente ad oggetto: “ Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Modifiche ed integrazioni all’Allegato A della deliberazione G.R. n. 851 del 23 giugno 2025 – Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2026” con la quale sono stati approvati l’Allegato A “Riparto” e l’Allegato B “Modifiche ed integrazioni all’Allegato A della deliberazione G.R. n. 851/2025 – Criteri per l’accesso al Fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98”

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.161 del 29/06/2026 avente ad oggetto “Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2026, Legge 431 del 1998 e ss.mm.ii.: definizione criteri per la formazione della graduatoria”

RENDE NOTO

che dal **30/09/2026** e per i successivi 30 (trenta) giorni, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati, potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2026 ai sensi di quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- 1) Residenza anagrafica nell'immobile per il quale si richiede il contributo, ubicato nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI);

2) Il richiedente deve essere:

- cittadino italiano o cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea;
- oppure cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di Permesso per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) o di Permesso di soggiorno valido (o avvio di procedura di rinnovo).

3) il richiedente deve possedere Attestazione I.S.E.E. 2026 rilasciata dall'INPS riferita a tutti i componenti del nucleo familiare rientrante nei seguenti valori:

- ☐ per "FASCIA A" : valore I.S.E. uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026 pari ad € 16.114,80, ed incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 14%.
- ☐ per "FASCIA B" : valore I.S.E. compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026 (€ 16.114,80) e l'importo di € 32.724,49; l'incidenza del canone di locazione sul valore I.S.E. non può essere inferiore al 24%.

Il valore I.S.E.E. non può comunque essere superiore ad € 16.500,00 (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica – ERP).

IL valore ISE per l'anno 2026 non può essere superiore a € 32.724,49

Se il valore I.S.E. è zero o inferiore al canone di locazione annuo, la domanda sarà ammissibile solo se rientrante in una delle fattispecie sotto elencate con presentazione dei relativi allegati:

- certificazione dell'Assistente Sociale che attesta che il richiedente usufruisce di assistenza economica da parte dei servizi sociali e/o certificazione circa la fonte di sostentamento;
- reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;
- modulo compilato da soggetto terzo sostenitore del reddito (modulo sostegno di terzi).

→ per chiunque, alla presentazione della domanda, non avesse ancora l'attestazione ISE/ISEE dovrà comunque presentare/auto certificare la ricevuta della presentazione della DSU rilasciata dal CAF o dal sistema informativo dell'INPS.

4) per il richiedente e ciascun componente del suo nucleo familiare, **assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Castelfranco di Sotto (PI).**

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 L.R. 2/2019.

5) per il richiedente e ciascun componente del suo nucleo familiare, **assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di esse ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00.** Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE ed il Comune si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di

un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.

6) Valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;

7) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo (il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5 e 6).

8) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo. Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

Il valore del canone di locazione di riferimento è quello dell'anno 2026 risultante dal contratto di locazione al netto degli oneri accessori. Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda, indicando la quota di canone di sua spettanza.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Si precisa in ogni caso che il contributo in oggetto spetterà solamente in relazione al periodo di possesso, per l'anno 2026, dei requisiti sopra elencati.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio. Tale suddivisione sarà effettuata, ai fini del calcolo del contributo, anche nel caso di persone abitanti nell'alloggio senza avere la residenza, la cui presenza il Comune abbia, in qualunque modo, accertato.

Art. 2 - Nucleo familiare

Al fine del presente bando la definizione di nucleo familiare corrisponde a quella stabilita del D.lgs 31.03.1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (DPCM n. 159 del 05/12/2013 in particolare all'art. 3, D.M. del 07/11/2014) ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE).

Art. 3 - Collocazione dei soggetti nelle relative fasce e definizione della situazione reddituale

I nuclei aventi diritto sono collocati nelle fasce A) e B) sulla base del valore ISE/ISEE dichiarato (DPCM n. 159 del 5.12.2013, D.M. 7.11.2014 - Attestazione ISEE ordinario).

Sono collocati nella fascia A) i nuclei il cui valore ISE non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS per l'anno 2026 (euro 16.114,80) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 14%.

Sono collocati nella fascia B) i nuclei il cui valore ISE sia compreso tra euro 16.114,80 ed euro 32.724,49 e con un'incidenza del canone di locazione rispetto al valore ISE non inferiore al 24%.

Il valore ISEE non deve superare la soglia di accesso ERP pari ad euro 16.500,00.

IL Valore ISE per l'anno 2026 non può essere superiore a € 32.724,49

Art. 4 - Autocertificazione dei requisiti e documentazione.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente autocertifica i requisiti richiesti dal presente bando, nonché la composizione del nucleo familiare.

In caso di dichiarazioni mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

In presenza di componenti nel nucleo familiare di portatori di handicap grave (come definito dalla legge 104/92) e/o di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 deve essere allegato alla domanda il certificato della competente ASL.

Art. 5 – Documentazione Obbligatoria

Per tutti coloro che intendano partecipare al Bando in oggetto, è fatto obbligo di allegare alla domanda entro la scadenza per la presentazione delle domande stesse (salvo le eccezioni indicate) la seguente documentazione:

- FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O DI PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (per i cittadini non comunitari) in corso di validità oppure, qualora sia scaduto, il cedolino di rinnovo e successivamente consegnare copia del permesso di soggiorno rinnovato;
- COPIA CONTRATTO DI LOCAZIONE in corso di validità e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGISTRAZIONE ANNUALE DEL

CONTRATTO (Modello “F24” attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta annuale di registrazione o, in caso di contratto non ancora rinnovato, copia della prima registrazione del contratto stesso; comunicazione formale della scelta dell’opzione della “cedolare secca” da parte del proprietario dell’alloggio se l’adesione è avvenuta successivamente alla stipula del contratto; in caso contrario infatti, l’adesione a tale regime è dichiarata nel contratto stesso);

– RICEVUTE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2026 SOSTENUTI DA GENNAIO 2026 FINO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

– nel caso di richiedente e/o componente del nucleo del richiedente percettore della quota B dell’ADI, dichiarazione dei mesi in cui è stata percepita la misura e l’ammontare economico percepito;

– in caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap grave (come definiti dalla legge 104/92) e/o di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 documentazione relativa all’invalidità;

– in caso di morosità compilare la modulistica relativa a: conduttore moroso e locatore creditore (moduli morosità);

– in caso di scelta per la liquidazione su c/c bancario o postale, dati intestatario del conto, IBAN, denominazione istituto (banca, poste)

– ATTESTAZIONE ISEE ORDINARIO (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 e successive integrazioni e modificazioni: DPCM n. 159 del 05/12/2013 e D.M. 07/12/2014) del proprio nucleo familiare in corso di validità. È possibile dichiarare gli estremi identificativi della DSU (protocollo, data di scadenza, valore ISEE). Si ricorda che, in mancanza dell’attestazione ISEE, è comunque possibile presentare la ricevuta della presentazione della DSU rilasciata dal CAF o dal sistema informativo dell’INPS;

Si precisa che, per chi ha ISEE pari a “zero” è necessario auto certificare le modalità con cui è possibile corrispondere l’effettivo importo del canone annuo dichiarato nel contratto di affitto. Le modalità ammissibili al contributo sono:

☐ dichiarazione rilasciata dai Servizi Sociali nel caso in cui il richiedente riceva assistenza economica dagli stessi;

☐ dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto sostenitore del reddito: il soggetto che contribuisce al pagamento totale o parziale del canone di locazione del richiedente il contributo, deve indicare nella dichiarazione sostitutiva l’importo erogato e la frequenza, di avere risorse sufficienti a tale erogazione di denaro ed allegare la propria documentazione reddituale oltre che un proprio documento di riconoscimento;

☐ dichiarazione con la quale si attesta che il richiedente stesso o altri componenti del nucleo familiare percepiscono indennità/assegni ecc non rientranti nel calcolo ISEE;

☐ redditi sufficienti a coprire il canone di locazione annuo;

Art. 6 - Formazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e ai sotto indicati criteri di priorità:

a) nucleo familiare composto solo da componenti ultrassessantacinquenni;

b) nucleo familiare composto da cinque o più persone;

c) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla legge 104/92) e/o di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;

d) nucleo familiare monogenitoriale con figli a carico;

A ciascuna delle suddette condizioni è attribuito punti 1

Art. 7 - Istruttoria domande e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Entro i 30 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune entro i successivi 30 giorni e per 15 giorni consecutivi.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

L'Ufficio competente, successivamente alla scadenza così come prevista all'art. 9 del presente Bando procede all'istruttoria delle domande pervenute e all'attribuzione dei punteggi.

Il Responsabile competente procede poi all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, suddivisi in fascia "A" e "B" e ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E oltre che in base al possesso dei criteri di priorità sociale così come individuati all'art. 6 del presente bando e dichiarati dal richiedente in fase di compilazione della domanda.

Scaduto il termine di presentazione dei ricorsi, come definito al capoverso precedente, il Responsabile del procedimento decide sulle opposizioni pervenute e procede all'adozione della graduatoria definitiva.

Nella graduatoria provvisoria e definitiva non saranno riportati i nominativi dei richiedenti il contributo, ma il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della domanda.

Art. 8 - Durata ed entità dei contributi

Il contributo ha durata annuale (01.01.2026 – 31.12.2026) e sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Toscana e di quelle messe a disposizione dal Comune.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE; l'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del periodo di effettiva validità del contratto e del numero di mensilità pagate e documentate.

Il contributo è il seguente:

- a) per i nuclei inseriti nella fascia A) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di €. 3.100,00 per l'intero anno.
- b) per i nuclei inseriti in fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 per l'intero anno.

L'Amministrazione Comunale, qualora le risorse regionali trasferite e quelle comunali eventualmente stanziaste risultassero insufficienti a coprire il fabbisogno, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio:

- a) di erogare percentuali inferiori al 100% del contributo spettante;
- b) di destinare una quota del contributo ai richiedenti collocati in fascia “B”. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia “A”, non potrà superare il 40% delle risorse assegnate;
- c) di stabilire un tetto di canone massimo da assumere come base per il calcolo del 10% del contributo erogabile.

La collocazione in graduatoria, pertanto, non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo calcolato, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore a € 200,00. In caso di mensilità inferiori ad un anno, il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00 corrispondente a una quota mensile di € 16,66.

Il contributo è calcolato, in mesi interi, dal giorno 01.01.2026 o dalla data di decorrenza del contratto di locazione, se successiva, e comunque dalla data di iscrizione anagrafica. A tal fine le frazioni di mese inferiori e uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione, mentre saranno valutate le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

Il contributo verrà liquidato, agli aventi diritto dietro presentazione di una dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti previsti dal bando per l'accesso e l'erogazione del contributo. Alla dichiarazione dovranno essere allegate le copie delle ricevute relative al pagamento del canone o dichiarazione del locatore per il canone di locazione riscosso nell'anno 2026 e copia della documentazione attestante il rinnovo annuale del contratto (qualora questo sia stato pagato successivamente alla presentazione della domanda). Tale documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 31/01/2027 pena decadenza del beneficio.

In caso di morosità del conduttore nel pagamento del canone di locazione l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm. e integrazioni, erogherà il contributo spettante direttamente al locatore, accertata l'esistenza di un accordo scritto che preveda l'impegno del locatore ad accettare il contributo, eventualmente anche per un importo minore della morosità complessiva, e ad interrompere la procedura di sfratto o rinviare l'eventuale attivazione della stessa fino alla data di emissione del bando successivo.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il richiedente abbia trasferito la propria residenza rimanendo all'interno del Comune di Castelfranco di Sotto, il contributo sarà erogato, previa verifica da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda e presentando apposita documentazione riguardante il nuovo contratto in essere con relative ricevute di affitto ed estremi di registrazione dello stesso oltre che, nel caso di non adesione del proprietario al regime della “cedolare secca”, presentazione della ricevuta dell'imposta di registro regolarmente pagata.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 9 – Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le **ore 23:59 del giorno 31 Ottobre 2026** utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma web, al seguente link <https://castelfrancodisotto.simeal.it/sicare/benvenuto.php> accedendo attraverso le proprie credenziali Spid, CNS o CIE.

Per poter ricevere assistenza nella compilazione della domanda è possibile contattare l'ufficio URP al numero 0571/487350, così da fissare un appuntamento.

Le modalità di presentazione delle domande sono TASSATIVE. Eventuali domande di partecipazione che dovessero pervenire con modalità diverse da quelle indicate oppure oltre i termini indicati non verranno valutate ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi di legge.

Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalla legge vigenti e secondo le modalità ed i tempi comunicati dalla Regione Toscana.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 11 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto, nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, ai relativi decreti di attuazione ed alla normativa vigente in materia.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR 2016/679: i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente Bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

IL RESPONSABILE SETTORE 1
Dott.ssa Daria Romiti

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Ai fini del presente procedimento si informa che questa Amministrazione tratterà alcuni dati personali che Vi riguardano, compresi, quando necessario, dati sensibili. Le informazioni saranno acquisite per iscritto sia direttamente presso l'interessato, sia tramite certificazioni e attestazioni. Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e regolamento e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono:

Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento dati è il **Comune di Castelfranco di Sotto (PI)**;

Responsabile del Trattamento

Il Responsabile del trattamento dati è il **DPO del Comune di Castelfranco di Sotto (PI)**;

Finalità del Trattamento

I dati personali forniti verranno trattati ai fini dell'assolvimento delle funzioni e procedure relative al Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 09.12.1998, n. 431. Verranno trattati i dati identificativi, sensibili e giudiziari contenuti o attinenti alla domanda di partecipazione al Bando e relativi allegati. Il trattamento sarà finalizzato alla formazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo. Il trattamento dei dati, nelle forme e limiti consentiti dalla normativa, potrà essere disposto anche per l'assolvimento dei controlli previsti dall'art. 71 del T.U. delle Disp. Leg.ve n. 445/2000.

Modalità del Trattamento

Il trattamento dei dati avverrà:

- mediante l'utilizzo di supporti cartacei e informatici per i dati personali;
- i dati giudiziari e sensibili mediante l'utilizzo di supporti cartacei e informatici. Tali dati saranno conservati, all'interno della rete del Settore Amministrativo dell'Ente, separatamente dai restanti dati personali e quelli tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici saranno trattati secondo tecniche di cifratura.

Obbligo o Facoltà del conferimento

Il conferimento delle informazioni richieste dal Comune è essenziale per l'adempimento dei procedimenti previsti e pertanto il mancato conferimento di tali dati potrà comportare la mancata partecipazione al Bando di concorso.

Ambito di conoscenza dei dati

I soggetti di seguito indicati potranno venire a conoscenza dei Vostri dati:

- il Responsabile del Settore 1 del **Comune di Castelfranco di Sotto (PI)**;
- gli impiegati assegnati all'Ufficio Urp e Ufficio Ragioneria del **Comune di Castelfranco di Sotto (PI)**;

Comunicazione

I dati personali contenuti nelle graduatorie di approvazione degli interventi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. Alcuni dati potranno essere comunicati per le finalità indicate sopra:

- alla "Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/1996 e ss.mm.ii. incaricata di decidere in merito ai ricorsi in opposizione e della formazione della graduatoria definitiva;
- alla Società della Salute del Valdarno-Inferiore, per informazione rispetto ai contributi economici liquidati;
- alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalla leggi vigenti e secondo le modalità ed i tempi comunicati dalla Regione Toscana.

Diffusione

I dati raccolti e/o trattati saranno diffusi nei modi previsti ed indicati nel Bando di concorso nonché in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 33/2013. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile del Trattamento, all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail dpo@comune.castelfranco.pi.it

Per esercitare i succitati Diritti potrete rivolgerVi al Responsabile del Trattamento.

Si rende noto che questa Amministrazione tratterà i dati sensibili conferiti in ottemperanza a quanto previsto/richiamato dalla Legge 09.12.1998 n. 431. Il Comune informa che i dati sensibili raccolti che risultassero "eccedenti" o "non pertinenti" o "non indispensabili" rispetto alle finalità perseguite non verranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione del documento che li contiene da effettuarsi a norma di legge.

Il Responsabile del Settore 1